

(N. 1661)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(ROSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1956

Sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole  
con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge qui allegato si propone di provvedere, all'atto della prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, al conferimento dei posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, rimasti vacanti una volta effettuati i passaggi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto secondo i criteri appresso indicati:

(Art. 1 del disegno)

a) I posti di preside e di direttore vengono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai professori di ruolo ordinario, che alla data di entrata in vigore del provvedimento insegnino negli istituti d'istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesco nella provincia di Bolzano e siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile

1947, n. 629. Per il concorso ai posti di preside degli istituti di secondo grado viene fatta eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei riguardi dei professori di ruolo di istituti di primo grado, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado. L'esame di concorso sarà svolto secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

(Art. 2 del disegno)

b) Le cattedre di ruolo vengono conferite mediante concorso per titoli e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione al personale, contemplato dall'art. 5 del citato decreto legislativo 8 novembre 1946, n. 528 (insegnanti di ruolo delle Scuole governative tedesche già funzionanti nell'Alto Adige e soppresse dopo il 1922) ed ai professori di ruolo ordinario titolari di altre cattedre, che abbiano insegnato negli istituti di istruzio-

ne secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno 5 anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, le discipline comprese nella cattedra messa a concorso. Il personale di cui all'art. 5 del Decreto legislativo n. 528 deve essere in possesso del diploma di abilitazione alla cattedra cui aspira o del titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana o straniera, semprechè in quest'ultimo caso il titolo sia stato riconosciuto ai sensi della legge 18 novembre 1951, n. 1515, o venga dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Per il medesimo personale è fissato in 55 anni il limite massimo di età per partecipare al concorso previsto dal precedente comma.

(Art. 3 del disegno)

c) Le cattedre di ruolo rimaste vacanti una volta espletato il predetto concorso vengono conferite, mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, agli insegnanti non di ruolo:

— che abbiano insegnato per 5 anni scolastici nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente;

— che siano forniti del diploma di abilitazione alla cattedra alla quale aspirano od, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana o straniera, semprechè, in quest'ultimo caso, il titolo sia già stato riconosciuto ai sensi della legge 18 novembre 1951, n. 1515, o venga dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;

— che non abbiano superato il 55° anno di età alla data del decreto che bandisce il concorso.

Il disegno di legge, poi, contiene altre disposizioni per le quali alla scuola media in lingua italiana di Ortisei, trasformata in scuola media con insegnamento del ladino a far tempo dal 1° ottobre 1952, vengono estese le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 e, degli artt. 2, 3, 4 e 6 del più volte citato decreto legislativo 8 novembre 1946, n. 528, intendendosi sostituito

il requisito della conoscenza della lingua tedesca di cui al predetto art. 4 con quello della conoscenza della lingua ladina. Il titolo di studio conseguito nella menzionata scuola avrà lo stesso valore di quello conseguito nel corrispondente tipo di scuola in lingua italiana ad ogni effetto previsto dalle disposizioni in vigore, compreso il passaggio, per trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole (art. 4 del disegno di legge).

Infine il disegno di legge prevede che nella prima applicazione delle predette disposizioni sulla scuola media di Ortisei, il posto di preside e le cattedre di ruolo della scuola stessa siano conferiti secondo i cennati criteri relativi alla prima copertura degli analoghi posti delle scuole in lingua tedesca (art. 5 del disegno di legge).

Nella formulazione del provvedimento in questione si è cercato di mantenere la maggiore possibile aderenza ai principii vigenti in materia di pubblico concorso; non si è potuto però evitare di apportare qualche innovazione ai principii stessi per i seguenti motivi:

1) perchè non è sempre possibile applicare le disposizioni aventi carattere generale ad una situazione nuova ed eccezionale, come quella che si è determinata con la creazione di un insieme di scuole con lingua d'insegnamento tedesca, le quali hanno una loro particolare struttura, che non può in alcun modo essere sempre ricondotta alla misura di quelle delle corrispondenti scuole italiane;

2) perchè si tratta di provvedere alla sistemazione di personale già in servizio da alcuni anni in dette scuole; personale d'altronde, che, in parte, è già di ruolo ed è quindi passato attraverso le prove dei concorsi vinti; che in ogni caso ha fatto un tirocinio lungo e positivo, che ha acquistato, inoltre, benemerienze indubbe, perchè ha consentito all'Amministrazione di assicurare alle nuove scuole il loro funzionamento; che, infine, si è affidato in questi anni all'impegno, assunto dall'Amministrazione medesima, di regolarne la posizione con apposito provvedimento;

3) perchè tale sistemazione rientra nello spirito degli accordi Gruber-De Gasperi;

4) perchè altrimenti, non solo si ferirebbero ragioni umane, che non possono essere trascurate; non solo si creerebbero difficoltà e

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conseguenze difficilmente sanabili in una situazione già estremamente complessa e delicata; ma si recherebbe un gravissimo colpo al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative dell'Alto Adige e si farebbe il danno, oltre che dei singoli, dell'Amministrazione.

È opportuno, d'altra parte, considerare anche:

a) che si tratta di un provvedimento fine a se stesso e destinato ad esaurire i suoi effetti all'atto dell'applicazione. Successivamente si farà ricorso, anche per tutto quanto concerne la sistemazione del personale direttivo ed insegnante delle scuole in lingua tedesca, alla integrale applicazione delle norme generali in materia;

b) che del provvedimento sono destinati a beneficiare complessivamente solo circa 150 insegnanti, di cui 22 sono già di ruolo. Degli insegnanti non di ruolo 18 sono abilitati, 47 laureati presso Università ed Istituti italiani e 41 in possesso di titoli di studio esteri suscettibili di equipollenza. Tutti, infine, hanno prestato ottimo servizio nelle scuole in lingua tedesca da un rilevante numero di anni;

c) che una ulteriore garanzia è costituita dal fatto che i concorsi a posti direttivi e quelli a cattedre riservate agli insegnanti non di ruolo verranno banditi, secondo la normale procedura, per titoli ed esami;

d) che, in ultima analisi, le facilitazioni previste dal provvedimento non solo trovano analogia in altre disposizioni già inserite nel nostro ordinamento (es. decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830) ma sono anche minime ed intese a dare all'Amministrazione la possibilità di perseguire l'ordinato assetto della vita della scuola, più che arrecare un giovamento ai singoli, se non sul piano morale;

e) che con l'approvazione del provvedimento, di cui si tratta, non si rischia di creare precedenti, perchè esso è limitato alle scuole con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e all'unica scuola media esistente nelle Valli Ladine; e non può avere riflessi se non sulla posizione delle scuole in lingua slovena, alle quali, d'altra parte, il « Memorandum d'Intesa » di Londra ha già assicurato ampie garanzie.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1

Nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, i posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante compresi quelli per la lingua italiana degli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, che siano rimasti vacanti una volta effettuati i passaggi di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, per i quali sia presentata domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conferiti secondo le norme di cui ai seguenti articoli 2, 3 e 4.

## Art. 2.

I posti di Preside e di Direttore sono conferiti mediante concorso per titoli ed esami

ai professori di ruolo ordinario che alla data di entrata in vigore della presente legge insegnino negli Istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629. Per il concorso ai posti di Preside degli Istituti di secondo grado è fatta tuttavia eccezione del requisito dell'appartenenza ai ruoli dei corrispondenti tipi e gradi di scuola nei riguardi dei professori di ruolo di Istituti di primo grado, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento per cattedre di istituti di secondo grado.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le norme dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

## Art. 3

Le cattedre di ruolo sono conferite mediante concorso per titoli e secondo le modalità che

verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione al personale contemplato dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, numero 528, ed ai professori di ruolo ordinario titolari di altre cattedre, che abbiano insegnato negli istituti di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano per almeno 5 anni scolastici, con qualifica non inferiore a valente, le discipline comprese nella cattedra messa a concorso.

Il personale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, deve essere in possesso del diploma di abilitazione alla cattedra cui aspira o del titolo di studio valido rilasciato da una Università italiana o straniera, semprechè, in quest'ultimo caso, il titolo sia già stato riconosciuto ai sensi della legge 18 novembre 1951, n. 1515, e venga dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione, su parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Per il medesimo personale è fissato in 55 anni il limite massimo di età per partecipare al concorso previsto dal precedente comma.

#### Art. 4

Le cattedre di ruolo rimaste vacanti, una volta espletato il concorso di cui all'articolo precedente, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli insegnanti non di ruolo in possesso dei seguenti requisiti:

1) abbiano insegnato per 5 anni scolastici nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento tedesca nella provincia di Bolzano, con qualifica non inferiore a valente;

2) siano forniti del diploma di abilitazione alla cattedra alla quale aspirano, o, in mancanza, di titolo di studio valido rilasciato da

una Università italiana o straniera, semprechè, in quest'ultimo caso, il titolo sia già stato riconosciuto ai sensi della legge 18 novembre 1951, n. 1515, e venga dichiarato equipollente dal Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio Superiore della pubblica Istruzione;

3) non abbiano superato il 55° anno di età alla data del decreto che bandisce il concorso.

#### Art. 5

Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge sono applicabili, per la prima copertura del posto di preside e delle cattedre di ruolo, anche alla scuola media di Ortisei — che con decorrenza dal 1° ottobre 1952 viene trasformata in scuola media con ordinamento speciale — per la quale la tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento verranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Alla scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei, salvo quanto sarà disposto con il decreto di cui al precedente comma, si applicano le norme relative alle scuole medie, comprese quelle concernenti gli oneri degli enti pubblici locali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo il requisito della conoscenza della lingua tedesca previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, numero 528, deve intendersi come requisito della conoscenza della lingua ladina.

Il titolo di studio conseguito nella scuola di cui al primo comma ha lo stesso valore di quello conseguito nel corrispondente tipo di scuola in lingua italiana, ad ogni effetto previsto dalla disposizione in vigore, compreso il passaggio per il trasferimento ed il proseguimento degli studi in altre scuole.